

Legge regionale 11 agosto 1986 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 24

Interventi nel settore dell' artigianato

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.